

DIVISIONE GESTIONE CARRIERE STUDENTI

Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione

Tit. V Cl.9

Fascicolo n.

Oggetto: Prova Pratica Valutativa (PPV) per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo – I e II sessione anno 2024.

Allegato n. 1 – Bando di ammissione

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016 ed, in particolare, l'art. 18 rubricato "I Dirigenti";

VISTA la Legge n.56 del 18 febbraio 1989 recante l'Ordinamento della professione di Psicologo;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 239 del 13 gennaio 1992 "Regolamento recante norme sul tirocinio post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo;

VISTO il D.M. n. 240 del 13 gennaio 1992 recante il Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo;

VISTO il Decreto M.I.U.R. 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato con Decreto M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTO il Decreto M.I.U.R. 28 novembre 2000 di "Determinazione delle Classi delle Lauree Specialistiche"; nonché il Decreto M.I.U.R. 16 marzo 2007 recante "Determinazione delle classi delle lauree Magistrali";

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

VISTA la Legge n. 163 dell'8 novembre 2021 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" e, in particolare, l'art. 7, comma 1;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 554 del 6 giugno 2022, rettificato con D.M. n. 1019 dell'8 agosto 2022, con il quale sono state emanate specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo, in attuazione dell'art. 7, co.2, della sopracitata Legge n. 163/2021;

VISTO il Decreto n. 567 del 20 giugno 2022 emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute con il quale è previsto che coloro che sono in possesso di una laurea magistrale in Psicologia non abilitante acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo "previo superamento di un tirocinio pratico valutativo e di una prova pratica valutativa" la quale "è organizzata dall'Università sede del corso di laurea magistrale in Psicologia – classe LM/51 che emana il relativo bando";

VISTO, in particolare, l'art. 2 del predetto D.I. n.567/2022, il quale dispone – tra l'altro - che "il tirocinio pratico valutativo (TPV) ha durata complessiva pari a 750 ore";

CONSIDERATO che il MUR, per le vie brevi, ha specificato – ad integrazione di quanto disposto dall'art. 1 del D.M. n. 567/2022 - che conseguono l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo anche coloro che sono in possesso della laurea magistrale (LM) ex D.M. n. 270/2004,

della laurea specialistica (LS) ex D.M. n. 509/1999 nonché della laurea vecchio ordinamento in Psicologia;

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché il D.P.R. del 12.04.2006, n. 184 “Regolamento recante discipline in materie di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e sue successive modificazioni, nonché la Legge n. 170/2010 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, così come modificato dalla Legge n. 183/2011 e, in particolare l’art. 15;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” nonché il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE (GDPR) n. 679/2016;

VISTO il D.R. n.622 del 26.07.2018 “Regolamento Unico sulla trasparenza: disciplina in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso”, emanato in attuazione alla su citata Legge n. 241/1990;

VISTO il Manifesto delle Tasse il quale stabilisce, tra l’altro, l’importo da corrispondere all’Ateneo quale contributo per gli esami di Stato;

VISTO il decreto-legge n. 215 del 30.12.2023, convertito con modificazione dalla legge 23 febbraio 2024 n.18, ed in particolare l’art. 6, comma 3;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all’emissione di apposito bando che indichi, in conformità a quanto disposto con il sopracitato D.I. n. 567 del 20 giugno 2022, modalità e termini per lo svolgimento, presso questa sede universitaria, della prova pratica valutativa (PPV) per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo – anno 2024;

RITENUTO di poter nominare quale Responsabile del procedimento il Capo dell’Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione;

DECRETA

Per quanto nelle premesse, è emanato l’allegato bando, parte integrante del presente provvedimento, con il quale sono indette la prima e seconda sessione - anno 2024 – delle Prove Pratiche Valutative (PPV) per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo, di cui al D.M. n.567 del 20 giugno 2022.

Caserta,

IL DIRIGENTE
(Dott. Nicola DELLA VOLPE)

EG

<p>Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento: UESSS. Sede: Via Luciano Armani n. 5 - Napoli Capo Ufficio: dott.ssa Elvira GIULIANA Responsabile del procedimento: dott.ssa Elvira GIULIANA Email: ues@unicampania.it Tel. 081/18760308 – 309 - 310</p>
